

La Corte d'Appello ha riconosciuto l'omicidio colposo con colpa cosciente

Sul caso dell'acciaiera di Torino ribaltato l'omicidio volontario

di **Mario Gallo**, Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Dopo i tragici fatti risalenti al 2007 relativi al caso di una grande acciaiera di Torino, il diritto penale del lavoro ha imboccato una nuova strada ancora incerta per gli esiti che in futuro potrà avere; tuttavia, il percorso ha cominciato a delinearsi, almeno sotto il profilo processuale. Infatti, a distanza di circa due anni della sentenza della Corte d'Assise di Torino, lo scorso 28 febbraio 2013 la Corte d'Appello ha ribaltato parzialmente il giudizio di primo grado, non condividendo, in particolare, la tesi dell'omicidio volontario con dolo eventuale.

RIDUZIONE CONDANNA - OMICIDIO COLPOSO - COLPA COSCIENTE

La decisione della Corte d'Appello con sentenza 28 febbraio 2012 ha suscitato molto clamore; occorre ricordare che, però, anche la sentenza di primo grado 15 aprile 2011 aveva destato scalpore tanto da essere definita come "storica" per le conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici in quanto, mai prima di allora, si era arrivati alla condanna di un datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche con il riconoscimento del reato di omicidio volontario con dolo eventuale.

Però, la Corte d'Appello ha ribaltato questo giudizio riconducendo la responsabilità penale sui tradizionali binari dell'omicidio colposo; in attesa di conoscere le motivazioni di questa sentenza un dato emerso immediatamente dalla lettura del dispositivo è che i giudici di secondo grado hanno confermato la responsabilità degli imputati per le condotte omissi-

ve dalle quali è derivato il rogo che costò la vita a sette lavoratori, prevedendo alcuni sconti di pena che, tuttavia, hanno solo ammorbidito le condanne che restano comunque pesanti se paragonate a quelle inflitte fin'ora in materia di reati per violazione delle norme antinfortunistiche (si veda il *riquadro 1*).

La vicenda processuale

Per comprendere la portata della sentenza della Corte di Appello 28 febbraio 2013 è necessario ricordare, sia pure brevemente, la vicenda processuale^[1]; i drammatici fatti risalgono alla notte del 6 dicembre 2007 in cui si era sviluppato un incendio in uno stabilimento di produzione di acciai di Torino che costò la vita a sette operai a causa delle gravi ustioni riportate e per il quale sono stati imputati l'amministratore delegato, i membri del comi-

[1] Per un approfondimento si veda, di Mario Gallo e Luigi Imperato, Responsabilità penale: la sentenza di Torino ridisegna lo scenario, in *Ambiente&Sicurezza* n. 23/2011, pag. 16.

Riquadro 1

La sentenza della Corte d'Appello di Torino 28 febbraio 2013 in sintesi

- Amministratore delegato - il reato è stato derubricato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente, con la conseguente riduzione della pena a dieci anni di reclusione.
 - Membri del comitato esecutivo - la condanna è passata da tredici anni e mezzo a sette anni di reclusione per omicidio colposo aggravato.
 - Direttore dello stabilimento - la condanna è stata ridotta a otto anni e mezzo per omicidio colposo aggravato.
 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - la condanna è stata ridotta a otto anni per omicidio colposo aggravato.
 - Dirigente responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio - la condanna è stata ridotta a nove anni per omicidio colposo aggravato.
 - A tutti gli imputati è stata confermata la condanna per omissione dolosa di norme antinfortunistiche (art. 437, c.p.).
- Dissequestro della linea APL5 dello stabilimento di Torino con la sua restituzione alla società proprietaria.

tato esecutivo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio.

Nella ricostruzione della dinamica dell'incendio e delle condizioni lavorative, la Seconda Corte d'Assise di Torino nella sentenza 15 aprile 2011 aveva ritenuto come sussistenti delle gravi carenze antinfortunistiche tra le quali quelle relative alla manutenzione delle attrezzature e di pulizia che avevano contribuito a creare una situazione di grave pericolo con gli addetti che erano intervenuti con gli estintori portatili, non solo nei casi di principio d'incendio, ma anche di veri e propri incendi.

Il quadro complessivo che ne è emerso, secondo i giudici di primo grado, è una situazione di degrado, peraltro, del tutto anomala rispetto agli *standard* degli altri stabilimenti delle *sub holding* della stessa società, realtà che, a parere della Corte, era ben nota ai vertici aziendali come dimostrato anche dalla copiosa documentazione aziendale acquisita e dagli incontri svolti e della conseguente necessità d'intervenire investendo in sicurezza e, in particolare, mettendo in servizio un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico degli incendi che, peraltro, avrebbe comportato una spesa contenuta.

Accanto a queste omissioni di carattere strutturale, per i giudici ne sono state accertate anche altre di natura organizzativa tra le quali una carente formazione antincendio; al tempo stesso, sempre secondo la Corte d'Assise di

Torino, il documento di valutazione dei rischi si presentava coscientemente errato in relazione alla stima del rischio d'incendio (ritenuto medio per tutti gli impianti produttivi sui quali erano svolte le lavorazioni, basso in altre zone non legate alle linee e alto solo in alcuni locali sotterranei e in alcuni tratti delle gallerie) in quanto nelle risposte fornite nella scheda di analisi «rispondendo correttamente "sì" a queste due domande, si sarebbe ottenuta, con lo stesso grafico, una classe di rischio incendio "alto" che evidentemente l'azienda non voleva che risultasse; perché l'avrebbe obbligata a prendere quei provvedimenti che, in particolare su Torino, non era intenzionata a prendere».

Pertanto, secondo la lettura data dalla Corte d'Assise il *manager*, pur essendo a piena conoscenza dei gravi rischi e dell'estrema urgenza d'intervenire, poiché era stato deciso di dismettere lo stabilimento di Torino, hanno deciso di continuare ugualmente l'attività produttiva senza effettuare gli investimenti di adeguamento necessari.

La sussistenza di questi numerosi elementi hanno indotto i giudici di primo grado ad accogliere la tesi della pubblica accusa che ha addebitato all'amministratore delegato l'omicidio (e l'incendio) volontario con dolo eventuale, in luogo dell'omicidio (e incendio) colposo con l'aggravante, oltre che della colpa specifica, della colpa cosciente addebitata agli altri imputati.

Pertanto, sono state comminate nei confronti

delle persone fisiche, oltre che della stessa società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, delle pesanti pene variabili e, in particolare, condannando l'amministratore delegato, con delega in materia di sicurezza del lavoro, a 16 anni e mezzo di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, disastro e incendio dolosi, i membri del comitato esecutivo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dello stabilimento a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo aggravato della previsione dell'evento, disastro e incendio; per gli stessi reati è stato condannato a 10 anni e 10 mesi il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio.

La derubricazione del reato

Tuttavia, nella sentenza 28 febbraio 2013, la Corte d'Appello solo in parte ha condiviso le conclusioni alle quali sono giunti i giudici di primo grado; infatti, in parziale riforma della sentenza appellata, per quanto riguarda la posizione dell'amministratore delegato, il reato ascrittogli è stato derubricato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con l'aggravante della colpa cosciente, con la conseguente riduzione della pena a dieci anni di reclusione, in quanto è stato ritenuto che lo stesso, pur ipotizzando e prevedendo il rischio d'incendio, aveva ritenuto erroneamente che questo fatto non si sarebbe verificato come conseguenza della propria azione/omissione delle misure preventive.

Si tratta, quindi, di una decisione che frena quell'apertura della Procura della Repubblica di Torino verso la strada assolutamente innovativa in materia di sicurezza sul lavoro dell'omicidio volontario con dolo eventuale, anche se, come osservato dallo stesso pubblico ministero al termine della lettura della sentenza di appello, «*Mai nella nostra giurisprudenza sono stati dati 10 anni di reclusione per un infortunio sul lavoro*».

La questione è rimasta, comunque, ancora

molto complessa e aperta a possibili nuovi ribaltamenti qualora, come già preannunciato, la decisione venisse impugnata d'avanti alla S.C. di Cassazione; infatti, se sul piano teorico il criterio distintivo tra i due stati soggettivi (dolo eventuale e colpa cosciente) risulta abbastanza agevole da intendere su quello processuale, viceversa, sono rilevate diverse criticità di natura probatoria.

Sotto questo profilo occorre anche osservare che in dottrina il dolo (indiretto) è distinto dal cosiddetto dolo intenzionale (diretto); infatti, il dolo intenzionale si ha quando la volontà ha direttamente di mira l'evento tipico, previsto come certo, come probabile o come possibile; viceversa, il dolo eventuale ricorre quando la volontà non si dirige verso l'evento, ma nonostante questo è accettato come conseguenza eventuale della condotta.

La volontà è sussistente, pertanto, anche quando il soggetto, pur non agendo al fine di realizzare l'evento ulteriore, ha accettato il rischio che lo stesso possa verificarsi; il dolo eventuale ha segnato, quindi, confini particolarmente problematici della volontà tanto che la distinzione tra lo stesso e la cosiddetta "colpa cosciente" [in cui l'agente ha previsto sì l'evento, ma ha escluso (erroneamente) che questo si possa realizzare, tanto che, se avesse compreso che l'evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito] costituisce uno dei problemi più controversi del dolo^[2]. A questo proposito, tenuto conto delle rilevanti conseguenze che in termini edittali può comportare l'opzione nell'uno o nell'altro senso, occorre sottolineare che la S.C. di Cassazione ha affermato che «*Si impone al giudice un'acuta e penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica*»^[3].

Quindi, sarà molto interessante leggere le mo-

[2] Per maggiori dettagli si veda, di S. Prosdocimi, *Sub art. 43, in Codice penale commentato (a cura di) G. Marnucci ed E. Dolcini, Milano 2006*; di S. Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999. Si veda anche Cass. pen., sez. I, 8 giugno 2006, in Guida al Diritto, n. 30/2006, pag. 85.*

[3] Si veda Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2011, n. 10411, in *Danno e Resp.*, n. 5/2011, pag. 454; si veda anche Cass., sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 784, sezioni unite, 15 dicembre 1992; sezioni unite, 12 ottobre 1993, n. 748; sezioni unite, 14 febbraio 1996, n. 3571; sez. I, 12 novembre 1997, n. 6358; sez. I, 11 febbraio 1998, n. 8052; sez. I, 20 novembre 1998, n. 13544; sez. V, 17 gennaio 2005, n. 6168; sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 1367; sez. I, 24 maggio 2007, n. 27620; sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954.

tivazioni di questa decisione della Corte d'Appello, per le quali bisognerà attendere novanta giorni, e verificare come i giudici di secondo grado abbiano inquadrato questo delicato problema del rapporto tra il dolo eventuale e la colpa cosciente nel caso concreto.

La responsabilità degli altri imputati

Infine, occorre segnalare che la Corte d'Appello di Torino ha ridotto anche le pene per gli altri imputati per omicidio colposo aggravato; in particolare, la condanna è passata da tredici anni e mezzo a sette anni di reclusione per i membri del Comitato esecutivo, a otto anni e mezzo per il direttore dello stabilimento e a otto anni per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Per il dirigente responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio la con-

danna iniziale di 10 anni e 10 mesi di reclusione è stata ridotta a nove anni; invece, è stata confermata la condanna di primo grado per tutti gli imputati per omissione dolosa di norme antinfortunistiche prevista dall'art. 437, c.p., in base al quale chiunque ometta di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuova o li danneggi, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Al tempo stesso, come è possibile evincere dal dispositivo della sentenza, è stato disposto anche il dissequestro della linea APL5 dello stabilimento di Torino con la sua restituzione alla società che dovrà sopportare le spese sostenute per la custodia e la conservazione. ■

NOVITÀ

Fabio Iraldo - Michela Melis

GREEN MARKETING

Come evitare il *greenwashing* comunicando al mercato il valore della sostenibilità

In collaborazione con ASSOCOMBANDA

GRUPPO24ORE

GRUPPO24ORE

GREEN MARKETING

Come evitare il *greenwashing* comunicando al mercato il valore della sostenibilità

Autori: F. Iraldo, M. Melis

Il green marketing mira a **sviluppare, promuovere e valorizzare prodotti e servizi** in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativamente alle alternative offerte sul mercato.

Quando la comunicazione pubblicitaria riguarda sostanze inquinanti, consumi di risorse ed effetti sull'ecosistema, il problema più rilevante per un'azienda è come valorizzare il proprio impegno in modo efficace e comprensibile, evitando i rischi del cosiddetto "greenwashing", ovvero i danni di reputazione e di immagine.

L'opera fornisce ai "non addetti ai lavori" le motivazioni, le opportunità e soprattutto **gli strumenti per utilizzare efficacemente l'ambiente e la sostenibilità come leve competitive sul mercato.**

Pagg. 208 – € 29,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO24ORE